



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1528/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

20/02/2014

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- BRANDIMARTE MASSIMO
- MARTURANO CATALDO
- ALESSANDRINO RICCARDO
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

N°

903

PRONUNCIATA IL:

20 FEB. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1528/13
depositato il 18/09/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130002241456000 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620130002241456000 ASSENTE 2009
SANZIONI
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE DR.SSA FARIBA
VIA MATTEOTTI 17 74121 TARANTO TA



24 MAR. 2014

Il Segretario
IL SEGRETARIO
(Dr. Giuseppe Perrillo)

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

████████████████████, per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale ██████████████████████ anno di imposta 2009 – notificata il 22.04.2013.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'Ag. Ent. Uff. di Taranto il 25.09.2013 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta ██████████████████████

L'Equitalia sud spa il 02.12.2013 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 7830/13.

La Commissione con ordinanza 585 del 05.12.2013 ha accolto l'istanza di sospensione.

All'udienza del 20.02.2014 si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente lamenta:

1. Inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
2. Carezza di motivazione della cartella e mancata allegazione degli atti prodromici;
3. Violazione dell'art. 21 septies della L.241/90, ovvero omessa sottoscrizione della cartella;
4. Violazione dell'art.12 del DPR 602/73, ovvero omessa sottoscrizione del ruolo;
5. Mancata emissione dell'avviso di accertamento/rettifica, illegittimo utilizzo della procedura ex art. 54 bis del DPR 633/72 nonché violazione del principio del contraddittorio;
6. Eccezioni attinenti il merito della pretesa(credito)nonché delle sanzioni e degli interessi.

L'Equitalia sud spa rileva il difetto di legittimazione passiva per alcune eccezioni sollevate da ricorrente mentre contrasta quelle relative ai vizi propri della cartella precisando:

- a. in forza di una costante giurisprudenza della S.C.C. la legittimità del suo operato in merito alla notificazione ex art. 26 del DPR 602/73 e
- b. dell'art. 156 c.p.c. per essa notifica ha raggiunto lo scopo stante la tempestiva e rituale opposizione;
- c. non esistono dubbi sulla provenienza dell'atto perché anche se privo della sottoscrizione autografa, è perfettamente rispondente alle disposizioni di legge e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa(cfr cass. 10805/2010, conforme a cass. 14894/2008).



L'Ag. Ent. Uff. di Taranto preliminarmente fa presente che, con prot. n. 2013/31446 del 06.08.2013, ha comunicato al dott. Vito Montanaro, difensore del ricorrente, il diniego dell'istanza/mediazione rinviando le motivazioni alle controdeduzioni (allegate alla lettera) che, nel caso di costituzione in giudizio, dovranno essere depositate.

L'Ente impositore

1. relativamente alle contestazioni all'operato dell'Equitalia Sud spa, pur dichiarando il suo difetto di legittimazione passiva, ribadisce, in forza di una richiamata giurisprudenza, la infondatezza di quelle doglianze mentre
2. per quanto riguarda le censure mosse avverso la debenza della pretesa controdeduce:
 - 2.1. il credito esposto nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2009 e derivante da quella per l'anno 2008 deve essere disconosciuto perché quest'ultima dichiarazione è stata omessa;
 - 2.2. la motivazione indicata nella cartella in esame è certamente congrua ed idonea a rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa: i crediti dell'A.F non possono essere iscritti nei ruoli qualora negli stessi non siano indicati gli estremi dell'eventuale atto di accertamento oppure, in mancanza, la motivazione, seppure sintetica, della pretesa tributaria e - difformemente da quanto dichiarato dal ricorrente - non " *ha confermato...la necessità di allegare gli atti e gli elementi richiamati*";
 - 2.3. i dati indicati in cartella sono sostanzialmente quelli inseriti nella comunicazione di irregolarità notificata con racc. n. 610974783492 del 05.10.2012 consegnata il 09.10.2012;
 - 2.4. con la cartella impugnata, emessa ai sensi dell'art. 36 bis e 54 bis per l'Unico 2010, sono state recuperate le imposte risultanti dalla liquidazione della stessa dichiarazione escludendo un credito in essa esposto e fatto derivare dall'annualità precedente la cui esistenza e spettanza resta priva di riscontro data l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno di imposta 2008. E ciò in forza anche della esaustiva cir. 34 del 06.08.2012 riportata negli stralci più significativi;
 - 2.5. il contribuente si è limitato a contestare il calcolo degli interessi ma non ha proposto ai giudici il suo per dimostrare gli errori commessi dall'Ufficio e lo stesso dicasi per
 - 2.6. le sanzioni in quanto i riferimenti legislativi sono riportati nell'atto impugnato, nonché nella comunicazione di cui si è detto.
 - 2.7. Contrasta, in ogni caso, tutte le contestazioni del contribuente con puntuali riferimenti giurisprudenziali e normativi al fine di legittimare il suo operato.

La Commissione valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonché alle controdeduzioni formulate dalle parti resistenti,




- A. La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti deve comportare l'emissione di un motivato avviso di rettifica perché il debito tributario va a costituirsi proprio su quella negazione (cfr ex pluribus CTR Puglia n. 140/29/2014 Presidente/Relatore Bruschi);
- B. Il contribuente, prima, ed il Giudice adito, poi, devono essere posti nelle condizioni di comprendere e valutare i calcoli effettuati dall'A.F. tramite la specificazione degli elementi o dati che entrano nel computo al fine di accertare la legittimità della loro reperibilità ed attendibilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo della norma applicabile alla fattispecie in questione. Il ricorso a professionisti per la interpretazione e quindi riproposizione di un proprio calcolo al fine di dimostrare errato quello dell'A.F. contrasta con il legittimo affidamento e la buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, *resi espliciti in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, dello Statuto trovando origine anche nella Costituzione, e precisamente negli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, espressamente richiamati dall'art. 1*, dovendosi esso concretizzare in ingiusto onere a carico del contribuente non potendosi in questi casi invocare la ripartizione dell'onere della prova. È essenziale, cioè, che la cartella di pagamento riporti il dettaglio delle **aliquote** applicate, delle **annualità** prese in considerazione e dei **criteri** adottati per il computo degli interessi. Insomma: tali calcoli non devono essere criptici per il cittadino che, al contrario, deve poter sempre effettuare una verifica da sé, senza dover ricorrere a difficili indagini perché le somme richieste sono conteggiate in modo globale e generico (cfr CTP Genova, sent. n. 229/10.2013 & Cass. sent. n. 4516 del 21.03.2012).
- C. Da quanto sopra consegue l'inesigibilità tout court della pretesa tributaria (cfr nomofilachia della cass. n.17576/2002 confermata dalla cass. n. 7080/2004) per cui il ricorso va accolto con la compensazione delle spese, considerata la complessità delle questioni trattate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 20.02.2014

Il Relatore estens.



Il Presidente

